

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) NATOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA SERENA CAMBOA

Seduta del 04/12/2020

FATTO

In data 29/04/2014 il ricorrente stipulava con l'intermediario resistente un contratto di prestito rimborsabile mediante cessione *pro solvendo* di quote dello stipendio per l'importo finanziato lordo di Euro 33.120,00 da rimborsare in n. 120 rate mensili da Euro 276,00 ciascuna.

Previo emissione di conteggio estintivo del 31/05/2019, dopo la scadenza di 62 rate il ricorrente estingueva anticipatamente il contratto. Nel conteggio estintivo venivano abbuonati Euro 442,28 per rimborso della commissione bancaria di incasso rate e post erogazione non maturata.

Con reclamo datato 7/07/2020 il ricorrente chiedeva il rimborso delle commissioni non maturate applicate al contratto per complessivi Euro 1.301,24, e la restituzione della commissione di estinzione per Euro 139,47.

Il resistente, che nel frattempo aveva cambiato denominazione sociale, vi riscontrava deducendo di nulla dover rimborsare.

Con ricorso del 31/08/2020 il ricorrente insiste nelle richieste, oltre interessi legali maturati dalla data del reclamo e spese legali.

Il resistente, nelle proprie controdeduzioni, deduce che: le commissioni per l'intermediario del credito e le spese amministrative forfetarie di notifica hanno natura *up front*; la decisione della Corte di Giustizia Europea dell'11/09/2019 non è applicabile al caso di

specie; sono state restituite al ricorrente le rate insolute di giugno, luglio, agosto e settembre 2019. Conclude per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Oggetto del presente procedimento è la richiesta di riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto mediante rimborso dei costi ivi applicati, in base al combinato disposto degli artt. 121, comma 1, lett. e) D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario – T.U.B.), che indica la nozione di costo totale del credito, e 125 *sexies* T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

In base all'orientamento finora consolidato dell'ABF (per tutte, decisione del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014), anche e soprattutto alla luce della disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento doveva essere rimborsata al mutuatario la quota di commissioni e costi assicurativi non maturati nel tempo, distinguendo fra oneri in corrispettivo di prestazioni compiute nella fase delle trattative e della conclusione del contratto di finanziamento (commissioni *up front*), ritenuti non ripetibili, e oneri che maturano nel corso dell'intera durata del rapporto negoziale (commissioni *recurring*), rimborsabili in proporzione alle rate residue non maturate del finanziamento (cd. criterio *pro rata temporis*: l'importo da restituire si ottiene dividendo l'importo della commissione per il numero totale delle rate del finanziamento e moltiplicando il risultato per il numero di rate residue al momento dell'estinzione anticipata).

All'esito di un procedimento avviato ai sensi dell'art. 267 TFUE al fine di ottenere la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, al fine di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che *“Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”*, includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto, la Corte di Giustizia Europea, con decisione emessa in data 11/09/2019 in causa C-383/18, ha statuito che ai sensi dell'art. 16 della Direttiva *“il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

Il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro, investito della questione relativa agli effetti del citato provvedimento, con decisione n. 26525/2019 ha enunciato i seguenti principi di diritto: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF. La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda. Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring.*

Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

Inoltre, con argomentazione cui questo Collegio aderisce, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Alla luce di tutto quanto sopra, premesso che le commissioni istruttorie e quelle per l'intermediario del credito hanno natura *up front* poiché remunerano attività solo preliminari del prestito, mentre le spese amministrative forfetarie e la commissione per incasso rate hanno natura *recurring*, poiché remunerano attività anche continuative del prestito, il resistente è tenuto, rispettivamente in base al criterio *pro rata temporis* su n. 58 rate residue del prestito per il rimborso dei costi *recurring* ed in base al criterio previsto per la riduzione degli interessi corrispettivi per il rimborso dei costi *up front*, al pagamento delle seguenti somme:

rate complessive	120	rate scadute	62	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	58	TAN	5,75%					
Denominazione		% rapportata al TAN	25,84%					
Commissioni di istruttoria				1.785,17 €	Up front	461,29 €		461,29 €
Commissioni per l'intermediario del credito				828,00 €	Up front	213,96 €		213,96 €
Commissioni bancarie di incasso quote e post erogazione				914,11 €	Recurring	441,82 €	442,28 €	-0,46 €
Spese amministrative forfetarie e di notifica				80,00 €	Recurring	38,67 €		38,67 €
Totale								713,46 €

oltre interessi legali maturati dalla data del reclamo.

Non può essere accolta la richiesta di restituzione della commissione di estinzione, non avendo il ricorrente provato la mancanza per il finanziatore di quei pregiudizi economici derivanti dall'estinzione anticipata che giustificano l'applicazione della commissione (come, ad esempio, nel caso di finanziamento estinto tramite provvista fornita dal medesimo finanziatore con la stipula di un nuovo contratto di finanziamento, oppure nel caso in cui gli interessi di mercato siano significativamente aumentati in pendenza di finanziamento consentendo al finanziatore di reimpiegare in contratti più vantaggiosi il capitale ricevuto all'estinzione), pur essendo suo precipuo onere (cfr. ABF, Collegio di Coordinamento, decisione n. 5909/2020).

Non può essere infine accolta l'ulteriore richiesta di refusione delle spese legali, in assenza di prova documentale dell'effettivo pregiudizio subito dal ricorrente (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 3498/2012) e non già avanzata nel reclamo (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 4618/2016), stante anche la serialità del contenzioso in esame (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 713,46, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI